



COME SI COSTITUISCE L'ENTE ESPONENZIALE DEL DOMINIO COLLETTIVO

PREMESSA:

Prima di procedere alla costituzione dell'ente esponenziale si deve prevedere:

1. Scrittura del proprio Statuto che serve a regolamentare la vita del dominio collettivo nelle sue varie attività, stabilendo quali sono gli organi e quali sono le loro funzioni e prevedendo i tipi di attività che possono essere esercitati sul territorio;
2. preparare la lista dei vicini;
3. scrittura dei propri regolamenti a corredo dello Statuto;
4. elenco dei beni collettivi di cui è titolare la collettività.

SCELTA DELLA FORMA DI AMMINISTRAZIONE:

Secondo quanto disposto dall'art. 4, comma 3, lettera a bis, della L.P. 6/2005 all'amministrazione dei beni collettivi provvede un ente esponenziale delle collettività titolari con personalità giuridica di diritto privato in alternativa al comitato previsto dalla lettera a), [a) un comitato eletto dagli aventi diritto] o il comune in caso di assenza del comitato ASUC o del soggetto previsto dalla lettera a bis).

In caso di subentro all'ASUC, la scelta della forma di amministrazione dei beni collettivi tramite l'ente esponenziale della collettività di cui all'articolo 4, comma 3, lettera a bis), avviene per mezzo dell'approvazione a maggioranza degli aventi diritto presenti nell'assemblea appositamente convocata dal comitato in carica dell'ASUC. L'assemblea è validamente costituita con la presenza del 15 per cento degli aventi diritto. L'ente esponenziale della collettività provvede all'amministrazione dei beni collettivi a decorrere dal novantesimo giorno successivo a quello in cui è effettuata l'assemblea, succedendo all'ASUC in tutti i rapporti attivi e passivi in essere.

In caso di subentro al comune, la scelta della forma di amministrazione dei beni collettivi tramite l'ente esponenziale della collettività di cui all'articolo 4, comma 3, lettera a bis), avviene secondo quanto previsto dall'articolo 5, comma 5 bis. In caso di approvazione della richiesta oggetto della consultazione, l'ente esponenziale provvede all'amministrazione dei beni collettivi a decorrere dal novantesimo giorno successivo a quello in cui è effettuata la consultazione, subentrando al comune in tutti i rapporti attivi e passivi in essere." (restano in capo al comune i crediti non ancora riscossi e i debiti non ancora pagati sorti in relazione ad atti giuridici che hanno esaurito il loro effetto prima della data di cessazione della gestione comunale).

Nel caso in cui i beni collettivi siano amministrati dal comune è sempre possibile promuovere la costituzione dell'ente esponenziale delle collettività titolari con le seguenti modalità:

Il primo adempimento consiste nella presentazione, da parte di almeno cinque maggiorenni residenti nella frazione, della richiesta di cambio della forma di amministrazione in essere (da comune ad ente esponenziale). I promotori si impegnano ad ottenere la sottoscrizione della richiesta da parte di un quarto dei maggiorenni residenti nella frazione. La raccolta delle sottoscrizioni, che dovrà avvenire nel rispetto delle forme e modalità previste dall'Art 11 Decreto del Presidente della Provincia 6 aprile 2006, n. 6-59/Leg - Regolamento di esecuzione della legge provinciale 14 giugno 2005, n. 6 (Nuova disciplina dell'amministrazione dei beni di uso civico), deve concludersi entro sessanta giorni dalla data di vidimazione dei moduli per la raccolta delle firme. La richiesta deve essere corredata dai seguenti documenti:

- a) copia del decreto di assegnazione di cui all'articolo 42 del regio decreto 26 febbraio 1928 n. 332;
- b) prospetto contabile da cui risultino le entrate e le spese annuali relative alla gestione del patrimonio frazionale d'uso civico



A seguito della presentazione della richiesta il Sindaco, dopo aver verificato la regolarità della vidimazione dei moduli, delle sottoscrizioni e delle relative autenticazioni, dichiara ammessa la richiesta ed indice la consultazione dei vicini (aventi diritto al voto). La consultazione si svolge almeno trenta giorni dopo la data dell'indizione e non oltre sessanta giorni dopo la data medesima; la stessa si svolge di domenica o in un giorno festivo per almeno otto ore fra le ore 7.00 e le ore 22.00. Partecipano alla consultazione tutti i maggiorenni residenti nel comune o frazione, senza alcun altro limite, i quali si devono esprimere sul passaggio da amministrazione comunale ad ente esponentiale.

La richiesta si intende approvata se alla consultazione abbia partecipato almeno il 15 per cento degli aventi diritto al voto e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

In conseguenza delle risultanze di voto occorrerà provvedere a:

1. convocazione dell'assemblea dei vicini (2.1.5 Assemblea dei vicini):
 - a. votazione e approvazione dello statuto (2.1.8 Approvazione dello statuto);
 - b. votazione degli organi statutari (2.1.9 Approvazione organi statutari).

Successivamente alla costituzione dell'ente esponentiale della collettività di cui all'articolo 4, comma 3, lettera a bis) allo stesso, in riferimento alla legge provinciale 14 giugno 2005, n. 6 (legge provinciale sugli usi civici 2005), non si applicano il capo II, a eccezione degli articoli 4, 5, 10 e 12, commi 1 e 1 bis, nel rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato, e il capo IV ad eccezione dell'articolo 19 e dell'articolo 20, comma 2.

Il cambio della forma di amministrazione presuppone che i beni collettivi siano di proprietà frazionale. Nel caso di fusione di comuni è necessario, prima di promuovere il procedimento per il cambio della forma di amministrazione, attendere la costituzione del nuovo comune, a decorrere dalla data prevista dalla legge regionale istitutiva del nuovo comune in virtù della quale i comuni fusi diventano frazioni ai fini dell'amministrazione del patrimonio di uso civico.

Documenti di riferimento:

Manuale operativo DC (distribuito dall'Associazione provinciale ASUC)

Sul sito: <https://www.asucrentino.it/>

Riferimenti di legge:

- Legge 20 novembre 2017, n. 168
Norme in materia di domini collettivi.
<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/11/28/17G00181/sg>
- Legge provinciale sugli usi civici
Legge provinciale 14 giugno 2005, n. 6
Nuova disciplina dell'amministrazione dei beni di uso civico
(b.u. 16 giugno 2005, n. 24 bis, straord.)
https://www.consiglio.provincia.tn.it/layouts/15/dispatcher/doc_dispatcher.aspx?app=clex&at_id=12402
- Decreto del Presidente della Provincia 6 aprile 2006, n. 6-59/Leg - Regolamento di esecuzione della legge provinciale 14 giugno 2005, n. 6 (Nuova disciplina dell'amministrazione dei beni di uso civico)
https://www.consiglio.provincia.tn.it/layouts/15/dispatcher/doc_dispatcher.aspx?app=clex&at_id=14751